



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Liceo classico “Giacomo Leopardi” di Recanati (Macerata)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018**

Disposizioni per l’implementazione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

ONOREVOLI SENATORI! – Il disegno di legge che oggi viene a Voi presentato ha come finalità quella di sopperire ad alcune carenze riguardanti la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Sono ancora in noi vive le terribili immagini di quella che è stata nominata dalle testate giornalistiche come “strage di Corinaldo”, consumatasi nella notte tra il 7 ed 8 dicembre 2018, in cui sei persone sono state private della propria esistenza. Un evento che richiama alla memoria anche i fatti accaduti in piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 dove, a causa del comportamento tenuto da un gruppo di rapinatori, i quali utilizzarono del materiale urticante che causò il panico generale della folla, e dell’imperfetta organizzazione della sicurezza, persero la vita due donne e vennero feriti più di centocinquanta individui. Eventi, questi, che sono sì sporadici, ma che potevano essere evitati. Siamo coscienti del fatto che è oggettivamente impossibile prevenire ogni sorta di pericolo per la pubblica sicurezza, ma siamo altrettanto sicuri che sia possibile ridurre la probabilità che avvengano sciagure simili a quelle sopra citate. È nell’interesse comune che ciò avvenga in quanto, così facendo, oltre che garantire la sicurezza pubblica (in ottemperanza dell’Art. 117, commi d ed h), lo Stato acquisirebbe la fiducia dell’intera cittadinanza. La nostra proposta è stata quindi concepita in tale ottica ed essa si pone l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema oggi vigente, senza che esso venga radicalmente modificato, tramite l’allestimento e l’utilizzo di una piattaforma in rete alle dirette dipendenze del Ministero dell’interno a cui sono tenuti a registrarsi tutti i locali predisposti ad accogliere eventi pubblici: una scelta questa dettata dall’esigenza delle autorità competenti di avere una maggior possibilità di controllo della sicurezza dei locali e del numero di biglietti venduti.

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge si pone il fine di controllare elettronicamente in tempo reale il numero di biglietti venduti in occasione di eventi pubblici.

Art. 2  
(Utilizzo di una piattaforma on-line)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero dell'Interno una piattaforma on-line predisposta al controllo delle vendite dei biglietti in occasione di eventi pubblici.

2. I siti improntati all'organizzazione di eventi pubblici e alla distribuzione di biglietti sono tenuti a registrarsi alla piattaforma. Per effettuare l'iscrizione occorre fornire gli estremi dei permessi di cui gli organizzatori sono già in possesso e un indirizzo di posta elettronica certificata.

2bis. Oltre alle verifiche previste dall'articolo 80 del TULPS, la concessione delle licenze per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è subordinata alla registrazione alla piattaforma on-line di cui comma 1.

3. All'indirizzo di posta elettronica certificata fornito al momento dell'iscrizione, la piattaforma invia un codice identificativo per ogni biglietto che sia conteggiabile elettronicamente al momento dell'ingresso nella zona della manifestazione.

3bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni approva il regolamento attuativo della piattaforma on-line.

4. È permessa esclusivamente la vendita di biglietti dotati di codice identificativo rilasciato dalla piattaforma che, una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, impedisce ulteriori vendite.

## Art. 3

(Controlli da parte delle forze di pubblica sicurezza)

1. Ogni due mesi le forze di pubblica sicurezza effettuano dei controlli a campione per verificare se:

- a) il locale è registrato alla piattaforma online;
- b) il locale è in regola secondo le norme di sicurezza vigenti;
- c) le informazioni fornite mediante autocertificazione sono veritiere.

## Art. 4

(Sanzioni)

1. In caso di violazioni dell'articolo 2, comma 2 della presente legge viene irrogata una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro:

- a) se l'eccesso del numero dei partecipanti è inferiore a 1/4 degli accessi consentiti, il proprietario o il gestore del locale devono restituire i guadagni dei biglietti extra venduti ed una somma pari al 25% del guadagno complessivo allo Stato;
- b) se l'eccesso del numero dei partecipanti è superiore o uguale a 1/4 degli accessi consentiti, oltre alla sanzione di cui alla lettera a), si applica la sanzione della sospensione della licenza di esercizio di pubblico spettacolo per un periodo da uno a tre mesi.

2. Nel caso di recidiva, il Sindaco o il Prefetto procedono alla chiusura permanente dell'attività ed alla revoca delle autorizzazioni concesse secondo quanto disciplinano gli artt. 11 ed 81 del R.D. 18 giugno 1931 e successive modificazioni.

3. In caso di violazione dell'art. 2 comma 2 della presente legge, l'organizzatore è punita con una sanzione pecuniaria pari a € 7.500 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Art. 5  
(copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari ad euro 55.000 si provvede sui risparmi a valere sul capitolo di spesa 7602.

(Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno.)